



S E N T E N Z A N . 1 0 1 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73441

P R O P O S T O D A

(OMISSIS) nato (omissis)

(OMISSIS) nato ad (omissis);

(OMISSIS), nato (omissis)

(OMISSIS) nato (omissis)

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Capodanno (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliati a Napoli in via Mario Gigante n° 90 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 3 dicembre 2021

(omissis) ed altri tre ricorrenti, tutti militari dell'Arma dei Carabinieri, hanno domandato che, in riferimento all'anzianità contributiva da ciascuno di essi vantata alla data del 31 dicembre 1995, venisse applicata l'aliquota prevista dall'art. 54 del D.P.R. n° 1092/1973, con conseguente pagamento dei maggiori ratei pensionistici.

2. Con comparsa depositata il 15 novembre 2022 si è costituito l'INPS, evidenziando che tutti gli odierni ricorrenti erano stati collocati in quiescenza anteriormente al 2010, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'INPS sulle domande da essi azionate; e che inoltre, alla data del 31 dicembre 1995, l'Amistà aveva un'anzianità contributiva superiore ai diciotto anni.

3. Dopo un rinvio, a cui ha fatto sèguito una memoria depositata da parte attrice il 27 febbraio 2023, con ordinanza emessa il 3 aprile di quello stesso anno sono state chieste all'Arma dei Carabinieri informazioni riguardo all'anzianità di servizio vantata dall'Incarnato e dal Volpe alla data del 31 dicembre 1995. Quindi, una volta pervenute tali informazioni tra il 10 ed il 15 maggio 2023, la causa ha subito un nuovo rinvio; e infine, all'udienza del 19 febbraio 2024, è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. Il vaglio della documentazione allegata al ricorso introduttivo o, altrimenti, trasmessa dall'Arma dei Carabinieri dimostra che, alla data del 31 dicembre 1995, l'anzianità contributiva di ciascuno degli odierni ricorrenti superava i diciott'anni, secondo quanto desumibile per:

- (omissis) dal decreto emesso il 20 aprile 2015, allegato alla risposta dell'Arma del 10 maggio 2023, mediante il quale la pensione gli è stata conseguentemente "... liquidata secondo il sistema retributivo ...";
- (omissis) dalle determine emesse dall'INPS tra il 2010 e il 2016, allegate al

ricorso, nelle quali viene evidenziato come la sua pensione sia stata liquidata “... con il sistema retributivo ...”;

- (omissis), dal decreto emesso l'11 aprile 2014, allegato al ricorso, mediante cui la pensione gli è stata perciò “... liquidata secondo il sistema retributivo ...”;
- (omissis) dal decreto emesso il 3 dicembre 2001, allegato a risposta dell'Arma in data 15 maggio 2023, nel quale la sua anzianità di servizio risulta iniziata addirittura nel 1965.

5. Invero la testé dimostrata liquidazione con il sistema retributivo rispecchia quanto sancito dal comma 13 dell'art. 1 della legge n° 335/1995: secondo cui la pensione viene “... interamente ...” determinata con il sistema retributivo nei riguardi di colui che possa “... far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni ...” alla data del 31 dicembre 1995.

Perciò, ai sensi del comma 12 del predetto art. 1, non è applicabile l'aliquota del 2,445% per ciascuno di quei primi diciotto anni: perché essa si tradurrebbe, per quell'arco temporale, nella complessiva aliquota del 44% sancita dall'art. 54 del D.P.R. n° 1092/1973. Mentre, nei casi di specie, per la totalità della pensione è stato rettamente applicato il più favorevole sistema retributivo (in tal senso: Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n° 105/2023).

6. La non immediata evidenza, in capo al pensionato, riguardo al carattere più favorevole che concretamente discende dall'applicazione del sistema retributivo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli odierni ricorrenti e l'INPS.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73441, proposto da (omissis) ed altri tre ricorrenti contro l'INPS:

1) rigetta la domanda proposta da ciascuno dei quattro ricorrenti;

2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.02.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli